

# DIRITTO PENALE

## PARTE GENERALE

## CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE

### Funzioni di tutela del diritto penale : la protezione dei beni giuridici

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i **fatti costituenti reato**.

Il diritto penale assicura le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici.

I beni socialmente rilevanti considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridico-penale, sono definiti **beni giuridici**.

## CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE

### Il principio di “sussidiarietà”, «frammentarietà» e “meritevolezza” della pena:

Parlare di carattere “sussidiario” del diritto penale vuol dire esprimere l’idea dello strumento penale quale **extrema ratio**: ovvero in tanto si giustifica il ricorso alla pena statutale in quanto questo risulti essere necessario (in quanto gli altri strumenti di tutela di natura civile, amministrativa, ecc. sarebbero insufficienti) oltrech  conforme allo scopo.

Il principio di frammentariet  vuole che il diritto penale nel provvedere alla protezione di determinati beni giuridici “ritagli”, tra le infinite forme di aggressione, solo quelle pi  significative

Il criterio della “meritevolezza della pena”, invece, esprime l’idea che la sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l’aggressione raggiunga un livello di gravit  tale da risultare intollerabile.

# PRINCIPIO DI LEGALITA'

## NOZIONE

Artt . 25 Cost.; 1 e 199 c.p.



Nessuno può essere punito se non il forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (sistema del doppio binario ).

## FUNZIONE



Tutelare i diritti e le liberà del cittadino e garantire la separazione dei poteri.



**FORMALE** : è vietato punire un fatto che al momento della sua commissione non sia espressamente previsto come reato dalla legge le cui pene non siano specificamente determinate ( nullum crimen sine lege).

## PRINCIPIO DI LEGALITÀ



**SOSTANZIALE** : sono considerati reati, a prescindere da una espressa previsione normativa, i fatti socialmente pericolosi .  
Questi devono essere puniti con pena adeguata allo scopo (nullum crime sine iniuria).

# COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'

- RISERVA DI LEGGE** → è vietato punire un fatto in assenza di una **legge** preesistente che lo configuri come reato.
- TASSATIVITA'** → Le norme penali devono essere formulate in modo chiaro e determinato , deve essere tassativamente stabilito cosa è penalmente rilevante e cosa no .
- IRRETROATTIVITA'** → è vietato applicare una legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
- DIVIETO DI ANALOGIA** → La legge penale non si applica ai casi non espressamente disciplinati . Il procedimento analogico è ammesso solo quando la norma da applicare sia favorevole all'agente (analogia in bonam partem).

# IL REATO

## REATO IN SENSO FORMALE

Per reato in senso formale intendiamo ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale , inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale

## REATO IN SENSO SOSTANZIALE

Per reato in senso sostanziale intendiamo ogni fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela costituzionale , sempre che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale siano insufficienti a garantire una tutela efficace

I REATI SI DISTINGUONO IN :

### DELITTI

sono puniti con  
L'ERGASTOLO  
LA RECLUSIONE  
LA MULTA



### CONTRAVVENZIONI

sono punita con  
L'ARRESTO  
L'AMMENDA

# ANALISI E STRUTTURA DEL REATO

Pietra angolare del reato è un **fatto umano** corrispondente alla fattispecie obiettiva di reato.

Per poter integrare un illecito penale, il fatto umano deve essere conforme alla fattispecie astratta di reato, deve essere realizzato *contra ius*, e deve essere riconducibile alla responsabilità di un soggetto che ne risulti autore.

Secondo la concezione tripartita del reato, ovvero il modello di scomposizione analitica degli elementi costitutivi del reato, il reato è definibile quale fatto umano **tipico, antiggiuridico e colpevole**.

## IL FATTO TIPICO

Il fatto tipico comprende il complesso degli elementi che delineano il volto di uno specifico reato: perciò il fatto, inteso quale avvenimento concreto corrispondente all'ipotesi normativa astratta, per essere tipico, deve inglobare quei contrassegni in presenza dei quali può dirsi adempiuto un particolare modello delittuoso e non un altro.

Esempio: Nel reato di omicidio, fatto tipico è procurare la morte di un uomo



# TIPICITÀ E OFFESA DEL BENE GIURIDICO

La **tipicità** del fatto si riconnette intimamente alla lesione del bene giuridico: il riferimento al bene tutelato svolge un'essenziale funzione ai fini della stessa determinazione del concetto di tipicità.

Un fatto che non offenda il bene tutelato dalla norma è solo in apparenza conforme al tipo di reato

Esempio: se rubo un acino d'uva, integro gli estremi della fattispecie del furto ma non reco una offesa al bene

# L'ANTIGIURIDICITÀ

Il fatto tipico per integrare il reato deve essere anche antigiuridico, cioè **CONTRA IUS**:

vi deve essere, quindi, l'effettivo contrasto tra fatto tipico ed ordinamento, inteso come insieme di norme positive, che si riassume nel giudizio di antigiuridicità.

# LA COLPEVOLEZZA

La colpevolezza riassume le condizioni psicologiche che consentono l'imputazione personale del fatto di reato all'autore: nel giudizio di colpevolezza rientra la valutazione del legame psicologico, del rapporto di appartenenza tra <<fatto>> e <<autore>>, nonché la valutazione delle circostanze di natura personale e non, che incidono sulla capacità di autodeterminazione del soggetto.

Nel nostro ordinamento non vi sono forme di responsabilità oggettiva.

Un fatto di reato può essere imputato, sotto il profilo soggettivo, all'autore solo se sia possibile un giudizio di **rimproverabilità**. Art. 27 Cost

# IL SOGGETTO ATTIVO E LA CONDOTTA

**IL SOGGETTO ATTIVO:** è colui che pone in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice l'illecito penale, cioè il reato.

Nella concezione consolidata, l'autore è sempre una persona fisica e solo ad esso si ricollega la possibilità di applicazione di una sanzione penale (la responsabilità penale è personale. Art. 27 Cost., Art. 197 C.P.).

**LA CONDOTTA:** è il comportamento umano che integra la fattispecie criminosa descritta dalla norma incriminatrice.

# CLASSIFICAZIONE DEI REATI

REATI COMMISSIVI



POSSONO ESSERE COMMESSI SOLO MEDIANTE UNA AZIONE

REATI OMISSIVI



POSSONO ESSERE COMMESSI SOLO TRAMITE UNA OMISSIONE CIOE' TRAMITE UN COMPORTAMENTO UMANO NEGATIVO

REATI OMISSIVI **PROPRI**

E' sufficiente la semplice omissione di un' azione dovuta

REATI OMISSIVI **IMPROPRI**

è necessario che l'omissione cagioni un evento materiale

# Il reato omissivo **PROPRIO**

è un reato di **PURA CONDOTTA** e consiste nel mancato compimento di un'azione determinata che era da attendersi perché imposta da una norma.

In altri termini è la violazione di un comando.

Esempio: Nel reato di omissione di soccorso non c'è bisogno di un evento. La semplice violazione del comando di prestare assistenza in determinati casi, integra la fattispecie di reato

# Il reato omissivo IMPROPRIO

La norma che contiene la previsione generale dei reati omissivi impropri è l'art. 40 comma 2 c.p. che dispone :

*Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo .*

E' punito il mancato impedimento del verificarsi di un evento che il soggetto avrebbe avuto l'obbligo di impedire.

Il secondo comma dell'art 40 svolge, quindi, un'azione estensiva in quanto la punibilità dei reati omissivi impropri nasce dalla combinazione tra l'art 40 e le singole norme di parte speciale che puniscono i reati commissivi.

I reati omissivi impropri presuppongono che ad un soggetto sia attribuito dall'ordinamento giuridico il compito di proteggere determinati interessi, rivelandosi a tal fine necessaria l'esistenza di un particolare rapporto di protezione fra il soggetto ( cosiddetto garante ) e un dato bene giuridico

# IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ

## Art. 40 c.p.

Ai fini di attribuire il fatto all'autore è necessario un **NESSO DI CAUSALITÀ** tra la **CONDOTTA POSTA IN ESSERE** E la **CONSEGUENZA DA ESSA DETERMINATA**.

In sostanza il nesso di causalità sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento offensivo ad una determinata condotta.

L'esigenza del nesso di causalità tra condotta ed evento è sancita dal legislatore in via generale nell'art.40 c.p. *«nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza de reato, non è conseguenza della sua azione od omissione »*

*In sostanza, è il criterio di imputazione oggettiva del fatto di reato*



## TEORIA CONDIZIONALISTICA O DELLA «CONDICIO SINE QUA NON»

è causa ogni condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato : lungi dal distinguere tra le varie cause, la teoria in parola parifica l'attitudine causale di tutti gli antecedenti necessari a realizzare l'evento. Infatti è anche detta teoria dell' «equivalenza»

Quanto al metodo di accertamento, esso consiste in un processo di **eliminazione mentale**, in forza del quale l'azione umana **costituisce condicio sine qua non** dell'evento se non può essere mentalmente eliminata senza che anche l'evento stesso venga meno .

## TEORIA DELLA CAUSALITA' ADEGUATA

Anche la teoria della causalità adeguata ritiene che la condotta umana, per essere penalmente rilevante, debba costituire condizione dell'evento. Tuttavia, diversamente dalla teoria condizionalistica, essa opera una **selezione** tra i possibili antecedenti causali, ammettendo, quale causa, unicamente quella condizione che appaia **ex ante** tipicamente idonea o adeguata a produrre l'evento;

ciò sulla base di un **criterio di prevedibilità** fondato sull'*id quod plerumque accidit*

# TEORIE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ

## TEORIA



### DELLA CAUSALITA' UMANA

Possono imputarsi all'uomo solo gli effetti della sua condotta dominabili in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi , quindi è causa ogni condotta che costituisce una condizione dell'evento alla cui produzione non devono concorrere elementi eccezionali cioè non prevedibili dall'agente al momento della condotta



### DELLA SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE

L'esame del nesso di causalità deve effettuarsi in 2 fasi separate

- nella prima va accertato se una condotta , in base ad una legge scientifica , può essere causa di un evento
- Nella seconda fase occorre verificare, in forza della accertata legge di copertura, se nel caso concreto questo rapporto causale assuma rilievo sotto il profilo penale

# TEORIE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Di recente, dottrina e giurisprudenza hanno ripreso la **TEORIA CONDIZIONALISTICA** , opponendovi alcuni correttivi . È stato , infatti, individuato quale criterio di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento quello della «sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura » (universali o statistiche) , in omaggio ai principi di legalità e tassatività

## LEGGI DI COPERTURA UNIVERSALI

Leggi scientifiche che consentono di affermare che al verificarsi di un evento si accompagna sempre il verificarsi di un altro evento

## LEGGI DI COPERTURA STATISTICHE

Leggi scientifiche che consentono di affermare che al verificarsi di un evento di consegue, con un alto grado di probabilità il verificarsi di un altro evento

Sulla scorta di tali considerazione, ne deriva che è **causa di un evento penalmente rilevante il fatto umano che, valutato alla stregua di leggi scientifiche di copertura , risulti capace di produrre l'evento stesso che, senza di esso, non si sarebbe verificato.**

# IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI

Nei reati omissivi impropri non è possibile riscontrare un rapporto di causalità simile a quello esistente nei reati commissivi, in quanto si deve valutare se e in che modo l'azione dovuta, qualora fosse stata compiuta, avrebbe modificato il corso degli avvenimenti impedendo il verificarsi dell'evento lesivo .

Oggi prevale la concezione cd. Normativa, che afferma la diversità strutturarle tra la causalità commissiva e causalità omissiva , dal momento che quest'ultima è naturalisticamente priva di ogni efficacia causale.

Il suo accertamento si fonda su un giudizio ipotetico, con il quale si verifica se, qualora fosse stata tenuta l'azione doverosa , l'evento si sarebbe realizzato ugualmente o meno; si esige, dunque, che l'azione doverosa supposta come realizzata, avrebbe impedito l'evento con una probabilità vicino alla certezza.

## GLI ELEMENTI PSICOLOGICI DEL REATO

Il nostro codice configura ( art.t 42 e 43 c.p.) tre distinti atteggiamenti psicologici attraverso i quali l'autore del reato può rapportarsi al reato stesso :

- **Il dolo**
- **La colpa**
- **La preterintenzione**

# II DOLO

## **NOZIONE :**

**E' LA FORMA TIPICA DELLA VOLONTA' COLPEVOLE** . Il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o omissione è da cui la legge fa dipendere l'esistenza di un delitto è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

## **STRUTTURA :**

Elemento rappresentativo :

1. conoscenza degli elementi naturalistici e normativi precedenti e contemporanei all'azione ;
2. Previsione dell'evento e dei tratti essenziali del nesso causale ;
3. Consapevolezza di agire in assenza di cause di giustificazione .

Elemento volitivo : volontà diretta alla realizzazione del fatto

# LA COLPA

## **NOZIONE :**

È la forma meno grave di volontà colpevole caratterizzata dalla mancanza della volontà del soggetto di cagionare l'evento, che si verifica a causa di negligenza , imperizia, imprudenza o per inosservanza di leggi , regolamenti , ordini o discipline



# LA COLPA

## TIPOLOGIA :

**GENERICA** : è la colpa che scaturisce dalla violazione di regole di diligenza proveniente da fonte sociale :

1) **imperizia** : ipotesi di imprudenza qualificata propria di chi commette atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche non rispettate per ignoranza o inettitudine ad applicarle;

2) **imprudenza** : avventatezza, la non ponderazione degli interessi altrui ;

3) **negligenza** : è la mancanza di attenzione nel compimento di un'attività.

**SPECIFICA**: è connessa alla violazione di specifiche norme poste dalla legge, regolamenti , o discipline.

**COSCIENTE** : ricorre quando l'agente si rappresenta l'evento come possibile conseguenza della sua condotta ma è sicuro che non si verificherà .

**INCOSCIENTE** : l'agente non si rende conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi.

# LA PRETERINTENZIONE

L'art. 43 comma 2 c.p. stabilisce che il “delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente”.

In tale tipologia di delitto vi è la volontà di un evento minore (percosse o lesioni), che ne rappresenta la base dolosa, e la non volontà di un evento più grave, che è pur sempre conseguenza della condotta dell'agente, ma va oltre la sua intenzione.

Il codice prevede un unico caso di preterintenzione, l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).